MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE

Art. 12

Stipendi dei magistrati militari

Lo stipendio annuo lordo dei magistrati militari e' determinato dalla tabella allegata alla presente legge, fatta salva l'attribuzione degli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con decorrenza dal 1 gennaio 1981. La tabella allegata alla presente legge sostituisce, per la parte concernente il personale della magistratura militare, la tabella degli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27. L'aumento periodico aggiuntivo, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per i magistrati militari e' aboliti. Il beneficio economico eventualmente maturato e' conservato ad personam, fino al suo riassorbimento nei successivi incrementi economici dello stipendio.

Versione in vigore dal 9 maggio 1981, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Estremi	Legge 7 maggio 1981, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-all-ordinamento-giudiziario-militare-di-pace/art-12-stipendi-dei-magistrati-militari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it